

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLE E DIRITTI
In caso di diffusione si applica l'art. 52 D.L.vo 196/03



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

16598/13

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- dott. Corrado CARNEVALE Presidente
- dott. Maria Rosaria CULTRERA Consigliere
- dott. Maria Cristina GIANCOLA Consigliere
- dott. Maria ACIERNO Consigliere
- dott. Guido MERCOLINO rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

OGGETTO: divorzio

- assegno

SENTENZA

sul ricorso proposto da

[PL], elettivamente domiciliato in Roma, alla via Po n. 24, presso l'avv.

GIUSEPPE CLEMENTE (Studio legale Gentile & Partners), unitamente all'avv.

BIAGIO TANZARELLA, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura

speciale in calce al ricorso

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:

RICORRENTE

- disposto d'ufficio
- a richiesta di parte
- imposto dalla legge

contro

[SA], elettivamente domiciliata in Roma, alla via Sal-

lustiana n. 26, presso l'avv. GIULIO IPPOLITO (Studio legale Tosato), unitamen-

te all'avv. NICOLA COLANGELO, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di

procura speciale in calce al controricorso

CONTRORICORRENTE

avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taran-

479
2013

[]



to, n. 7/07, pubblicata il 17 aprile 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 marzo 2013 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

udito l'avv. Ippolito per la controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Lucio CAPASSO, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. — Il Tribunale di Taranto, dopo aver pronunciato con sentenza non definitiva del 13 luglio 2001 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da LP con AS, con sentenza definitiva del 17 giugno 2005 pose a carico del primo l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di Lire 550.000, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat.

2. — Il gravame proposto dal P è stato rigettato dalla Corte d'Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 17 aprile 2007.

Premesso che l'appellata aveva cessato di svolgere l'attività di bracciante agricola, in quanto incompatibile con la sua età e le sue condizioni di salute, la Corte ha ritenuto che le sue condizioni economiche non avessero subito mutamenti, essendo la S titolare di pensione INPS, avente natura assistenziale, e non essendo in grado di svolgere attività lavorativa, a causa delle patologie documentate. Ha ritenuto inoltre ininfluenza il godimento da parte dell'appellata di un modesto appartamento concesso gratuitamente dal Comune, in quanto l'importo dell'assegno risultava appena sufficiente per il pagamento delle utenze.

3. — Avverso la predetta sentenza il P propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi. La S resiste con controricorso.

[]

9



MOTIVI DELLA DECISIONE

1. — Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e dell'art. 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, osservando che, ai fini del riconoscimento dell'assegno, la Corte d'Appello si è limitata a prendere in esame le condizioni economiche della richiedente, omettendo di porle a confronto con quelle di esso ricorrente, e quindi trascurando che egli è titolare esclusivamente della pensione di vecchiaia, con la quale deve provvedere ad ogni suo bisogno, ivi compreso il costo dell'abitazione.

2. — Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'omessa e/o insufficiente motivazione in ordine all'inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione della [S], sostenendo che la Corte d'Appello non ha tenuto conto del mutamento intervenuto nelle condizioni economiche dei coniugi, ed in particolare in quelle della [S], rispetto all'epoca della separazione, avendo trascurato che la richiedente è divenuta titolare di un reddito da pensione pari a quello di esso ricorrente.

3. — Il ricorso è fondato.

Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile dev'essere effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto, mentre la liquidazione in concreto dell'assegno, ove sia riconosciuto tale diritto per non essere il coniuge richiedente in grado di mantenere con i propri mezzi detto tenore di vita, va compiuta tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della deci-


U

[]



sione e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché del reddito di entrambi, valutandosi tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio (cfr. *ex plurimis*, Cass., Sez. I, 15 maggio 2013, n. 11686; 12 luglio 2007, n. 15611). Nell'ambito di questo duplice apprezzamento, occorre avere riguardo non soltanto ai redditi ed alle sostanze del richiedente, ma anche a quelli dell'obbligato, i quali assumono rilievo determinante sia ai fini dell'accertamento del livello economico-sociale del nucleo familiare, sia ai fini del necessario riscontro in ordine all'effettivo deterioramento della situazione economica del richiedente in conseguenza dello scioglimento del vincolo. Per poter determinare lo *standard* di vita mantenuto dalla famiglia in costanza di matrimonio, occorre infatti conoscerne con ragionevole approssimazione le condizioni economiche, dipendenti dal complesso delle risorse reddituali e patrimoniali di cui ciascuno dei coniugi poteva disporre e di quelle da entrambi effettivamente destinate al soddisfacimento dei bisogni personali e familiari, mentre per poter valutare la misura in cui il venir meno dell'unità familiare ha inciso sulla posizione del richiedente è necessario porre a confronto le rispettive potenzialità economiche, intese non solo come disponibilità attuali di beni ed introiti, ma anche come attitudini a procurarsene in grado ulteriore (cfr. Cass., Sez. I, 12 luglio 2007, n. 15610; 28 febbraio 2007, n. 4764).

Nella specie, invece, la sentenza impugnata ha riconosciuto il diritto all'assegno all'esito di una valutazione incentrata unicamente sull'analisi della situazione economica della richiedente, ritenuta di per sé sufficiente a giustificare l'imposizione di un contributo a carico del ricorrente, indipendentemente da qualsiasi raffronto con lo *standard* di vita mantenuto dai coniugi in costanza di matrimonio.





La Corte si è infatti limitata a descrivere le attuali precarie condizioni economiche della S , osservando che nessun mutamento è intervenuto rispetto all'epoca della cessazione della convivenza, ma astenendosi da qualsiasi accertamento in ordine alla situazione economica pregressa ed a quella attuale del P , con la conseguenza che nulla è dato sapere relativamente alle risorse reddituali e patrimoniali di cui godeva complessivamente il nucleo familiare prima della sua dissoluzione, né a quelle di cui il ricorrente sarebbe ora in grado di disporre per far fronte all'obbligo posto a suo carico.

4. — La sentenza impugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ^{in diversa composizione, dove} anche per la liquidazione delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 19 marzo 2013, nella camera di consiglio della Prima

Sezione Civile

L'Estensore

Giulio Monda



Il Presidente

[Signature]
Il Funzionario Giudiziario
CASA... CASANO
[Signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi - 3 LUG. 2013

Il Funzionario Giudiziario
CASA... CASANO

[Signature]